



Tribunale di Como
PRIMA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE

Dott. Marco MANCINI

N° 2/19 ACC
Com 1408/19

Vista la proposta di accordo per il sovraindebitamento ex art. 7 - 8 l. n. 3/2012 depositata da GIUSEPPE GIUGNO e per essa dall'Organismo di Composizione della Crisi dr. Pasquale BORELLO;

visto il proprio decreto con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali della ricorrente, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 - 9 l. 3/12, è stata fissata udienza ex art. 10 l. 3/12;

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

considerato che l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

considerato che deve darsi atto del raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano oltre il 60% dell'ammontare complessivo dei crediti, avendo espresso parere favorevole l'88,89 % dei creditori ammessi al voto;

considerato che come attestato nelle conclusioni dell'OCC il piano configurato dalla ricorrente propone il pagamento integrale delle spese di procedura e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 15,16% (ad esclusione del debito privilegiato ipotecario per l'acquisto della prima casa che sarà onorato secondo l'originario piano di ammortamento);

rilevato che, secondo quanto attestato dall'OCCI, in base ad un ragionamento condivisibile in quanto privo di vizi logico giuridici, la proposta di accordo è attuabile con prospettive di soddisfazione per i creditori non inferiori a quelle ritraibili in ipotesi di liquidazione del patrimonio della debitrice;

P. Q. M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da GIUSEPPE GIUGNO;

Dispone

la comunicazione a cura dell'OCC del presente decreto di omologa ai creditori con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012 entro 10 gg dalla comunicazione del presente decreto;

Dichiara

Che il presente decreto di omologa è obbligatorio per i creditori al momento in cui è eseguita la pubblicità;

dispone

la pubblicazione del presente decreto sul sito www.tribunaledicomo.it a cura della cancelleria

Si comunichi all'istante e al professionista OCC.

Como, 4.10.2019


IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella



Il giudice
Dott. Marco Mancini


Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 


IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella